

**Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e CENTRO A. FLEMING S.r.l. per il rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica mediante l'esecuzione e refertazione di tamponi molecolari e test antigenici rapidi di terza generazione ai sensi della DGR n. 17/2022 per l'anno 2022**

**Premesso che:**

- l'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che nel tempo è stato prorogato, da ultimo al 31 marzo 2022 con il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221;
- la Regione Veneto, con DGR n. 17 del 11 gennaio 2022 ha previsto che, al fine di garantire i tempi di esecuzione e refertazione di tamponi molecolari e test antigenici rapidi di terza generazione, le Aziende sanitarie possano sottoscrivere accordi contrattuali con soggetti privati accreditati, nell'ambito delle strategie di sanità pubblica, alle tariffe definite dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR);
- la Deliberazione di Giunta regionale di cui al precedente capoverso, per provvedere alla copertura degli oneri relativi alle attività di cui trattasi, ha previsto specifico finanziamento a copertura di una spesa massima di € 5.000.000,00 e fino al 31 marzo 2022 (attuale scadenza dello stato di emergenza) di cui si è in attesa, da parte delle competenti Strutture regionali, di ricevere indicazioni relative alla ripartizione tra le varie Aziende ULSS;
- ai sensi della DGR n. 1201 del 14/08/2019 il CENTRO A. FLEMING S.r.l. è erogatore privato accreditato della Regione Veneto.

Tutto ciò premesso e considerato

**tra**

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Specialistica dr.ssa Sofia Cantarelli, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazione n. 631 del 14/06/2022

**e**

la struttura CENTRO A. FLEMING S.r.l. (di seguito erogatore privato accreditato) in persona del legale rappresentante Buratti Andrea, con sede in Via Doria n. 16/A, c.f./p.iva 00582060232, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso la ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

si conviene e si stipula il seguente

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'esecuzione e refertazione di tamponi molecolari e test antigenici rapidi di terza generazione ai sensi della DGR n. 17/2022, da parte dell'erogatore privato accreditato, in regime di extra budget per l'anno 2022.

L'erogatore privato eroga, per conto del servizio sanitario regionale, tamponi molecolari e test antigenici di terza generazione ai residenti dell'ULSS 9 Scaligera secondo le modalità definite dal presente accordo.

In particolare, come stabilito dalla DGR n. 12/2022, oggetto dell'accordo contrattuale sono esclusivamente le seguenti prestazioni previste dal vigente nomenclatore tariffario:

- 91.12.1 – Virus Acidi Nucleici In Materiali Biologici Ibridazione Nas (Previa Rt-Pcr). (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione) – Tariffa: € 40,00;
- 91.12.7 – Test Rapido Di Terza Generazione Per La Ricerca Dell'antigene Sars-Cov2 – Tariffa: € 20,00.

Le prenotazioni avverranno direttamente da parte dell'utente tramite il portale "myprenota" dell'ULSS 9 Scaligera.

### **Art. 2 – Obblighi dell'erogatore privato accreditato**

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelle emanate da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di cui trattasi ai sensi del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR);
- b) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- c) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- d) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.

In particolare, in relazione al precedente punto "d", l'erogatore privato accreditato dovrà garantire obbligatoriamente la tracciabilità del dato. A tal fine, se non già in essere, le modalità di trasmissione, registrazione e tracciabilità dovranno essere concordate tempestivamente con

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso la ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero (sistemi.informativi@azero.veneto.it), assicurando così che i flussi alimentino sia il Sistema TS (Ministero – Green Pass) sia il sistema regionale di biosorveglianza (visualizzabile da SISP e MMG e i cui flussi vengono gestiti da Azienda Zero).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente capoverso da parte dell'erogatore privato accreditato comporterà l'impossibilità per lo stesso di procedere alla fatturazione delle relative spettanze.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica delle prestazioni in argomento. In dettaglio la rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali erogate avverrà mediante il flusso mensile (SPS) con la corretta valorizzazione del campo "regime di erogazione" con il codice "06" prestazioni acquistate in "extra budget".

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato eroga le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale solo agli assistiti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera senza distinzione rispetto al distretto di appartenenza.

### **Art. 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce la creazione/modifica/aggiornamento delle agende di prenotazione per l'utenza, nel portale "myprenota", sulla base delle disponibilità comunicate dall'erogatore privato accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

### **Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

Le prestazioni remunerabili nell'ambito del presente accordo sono esclusivamente i tamponi molecolari e i test antigenici rapidi di terza generazione previsti dall'art. 1, secondo le tariffe ivi indicate, ai sensi della DGR 17/2022. Alle predette tariffe verrà applicata, come previsto dalla nota regionale prot. n. 27102 del 20/1/2022, una percentuale di sconto pari al 13%.

Sulla base della disponibilità comunicata dall'erogatore privato accreditato si stima in circa 480 il numero di tamponi-test/settimana. Il predetto numero potrà essere rivisto per comprovate esigenze di una delle parti che avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla controparte.

La rendicontazione e la conseguente fatturazione dovranno essere elaborate, su base mensile, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.

L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento di specifica rendicontazione e specifica regolare fattura.

Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 6 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dal 24/1/2022 al 31/3/2022.

Non è ammessa proroga automatica.

#### **Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, deve stipulare un nuovo accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso la ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cc.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Art. 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Art. 10 – Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

#### **Art. 11 – Imposta di registro e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico dell'erogatore privato accreditato.

#### **Art. 12 – Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera  
Dr.ssa Sofia Cantarelli

Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Buratti Andrea

## **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

## **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera  
Dr.ssa Sofia Cantarelli

Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Buratti Andrea